

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
VIA NIZZA,146-84124-SALERNO**DELIBERAZIONE****N.ro 954 del 23-06-2025****Proposta: N.ro 1349 del 20-06-2025****Proponente: UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali****Oggetto: Trascrizioni immobiliari a favore dell'ASL Salerno ex art. 58 D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de IL DIRETTORE IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

PREMESSO

CHE la Regione Campania, nell'ambito del riordino del Servizio Sanitario Regionale, approvava in data 3 novembre 1994, la Legge n.32 con la quale si operava la costituzione delle Aziende Sanitarie Locali e la soppressione delle Unità Sanitarie Locali (U.S.L.); **CHE** la suddetta Legge prevedeva, all'art. 5 comma 1, l'istituzione di una Azienda Sanitaria Locale per ciascuno degli ambiti territoriali risultanti dalla confluenza delle preesistenti Unità Sanitarie Locali e pertanto, come indicato nell'allegato A alla legge di cui sopra, venivano costituite, relativamente alla provincia di Salerno, le Aziende Sanitarie ASL SA1, ASL SA2 e ASL SA3; **CHE** la Giunta Regionale della Campania, al fine di attuare il processo di razionalizzazione delle Aziende Sanitarie previsto dalla Legge Regionale n.16 del 28.11.2008, con Delibera n. 505 del 20.03.2009 istituiva l'ASL Salerno in luogo dell'ASL SA1, dell'ASL SA2 e dell'ASL SA3; **CHE** per effetto della suddetta delibera l'ASL Salerno è subentrata nei rapporti giuridici delle disciolte ASL SA1, ASL SA2 e ASL SA3 e nel possesso materiale dei beni mobili ed immobili delle suddette disciolte AA.SS.LL; **CHE** la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 1916 del 29/12/2009 trasmetteva al Consiglio Regionale l'inventario completo del patrimonio immobiliare delle Aziende Sanitarie Campane;

RAVVISATA la necessità di procedere all'alienazione di parte dei beni di cui sopra e di ripristinare, in termini di formalità pubblicitaria, la continuità delle trascrizioni immobiliari;

RITENUTO possibile, al fine di attuare quanto ravvisato, procedere in ossequio al decreto legge n.112 del 25/06/2008, convertito in legge n. 133 del 6/08/2008, art. 58 che dispone in materia di ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali e testualmente recita: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011) 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico- ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le

procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011) 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge. 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto- legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare. 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010) 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410. 9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)

RILEVATO

CHE con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Salerno n. 931 del 10.07.2023 si è proceduto a definire l'adesione all' Accordo Quadro Consip denominato «Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e Servizi al Cittadino» per le Pubbliche Amministrazioni del SSN - Lotto 6. ID 2365;

CHE l'Accordo è stato stipulato, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), costituito da KPMG ADVISORY S.p.a. mandataria, EY ADVISORY S.p.a., FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO, MCKINSEY & COMPANY INC. ITALY, P.A. ADVICE S.p.A.;

CHE l'Accordo di cui sopra prevede, relativamente all'Ambito III, la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ASL Salerno;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Salerno n. 309 del 27.02.2024 veniva autorizzato il subappalto richiesto dalla società KPMG a favore della Società UNIDOC Srl (P. IVA n. 05651500653);

CHE la società UNIDOC, con l'ausilio, il supporto, l'affiancamento, il coordinamento e la supervisione dell'Arch. Salvatore D'Aria dipendente incardinato nella UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali nell'ambito dell'attività di più ampio respiro di razionalizzazione del Patrimonio aziendale a partire dalla risoluzione, su impulso della attuale Direzione Strategica, della annosa mancata titolarità della ASL Salerno di tutti gli immobili, strumentali e non, che ora diventa possibile attuare, ha dato avvio alle attività

relative alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ASL Salerno, e, nell'ambito dell'incarico conferitole, ha redatto, ai sensi dell'art. 58 comma 1 legge 133/2008, l'Elenco degli "IMMOBILI NON STRUMENTALI", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che costituiscono parte del patrimonio disponibile che si provvederà ad alienare, per l'appunto non strumentali, all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda stessa e, pertanto, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

CHE la programmazione della dismissione degli immobili costituenti il patrimonio disponibile dell'ASL Salerno rientra nell'ambito dell'intervento di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dell'Azienda Sanitaria stessa;

DICHIARATO:

CHE la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli atti della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

DI PRENDERE ATTO CHE, nell'ambito delle attività relative alla ricognizione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ASL Salerno, come ampiamente esplicitato in premessa, è stato redatto, ai sensi dell'art. 58 comma 1 legge 133/2008, l'Elenco degli "IMMOBILI NON STRUMENTALI", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, costituenti parte del patrimonio disponibile che si provvederà ad alienare, per l'appunto non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Azienda stessa e, pertanto, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

DI DARE MANDATO alla proponente U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, relativamente agli immobili descritti nell' elenco redatto ai sensi dell'art. 58 comma 1 legge 133/2008 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di procedere, ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dall'art 58 del decreto legge n. 112 del 25/06/2008 convertito in legge n. 133 del 6/08/2008, alle necessarie trascrizioni nei Registri Immobiliari con conseguente voltura delle consistenze

catastali attestante il cambio di intestazione, ove necessario, dalle attuali ditte presenti nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate ad ASL Salerno.

DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al competente Settore della Regione Campania;

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;
Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;
Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitari

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati;
di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gennaro Sosto